

# **TI\_GERICHTE 52.2006.97 vom 11. Mai 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-05-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.97](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.97)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.97 du 11 mai 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.97 del 11 maggio 2006

## **Regeste**

Permesso di dimora - abuso di diritto

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CO 1

### **E. 1.3**

Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, RI 1 è sposata con un cittadino elvetico dal 2003. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso sollecitato non possa esserle rinnovato è una questione di merito.

### **E. 1.4**

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli accertamenti istruttori esperiti dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio (segnatamente la differenza di età di oltre 20 anni dei coniugi, la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, la mancata conoscenza e le contraddizioni su alcuni elementi essenziali della vita del partner, la breve convivenza durante il matrimonio), ha respinto l'impugnativa rilevando come l'insorgente commettesse un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto. Di conseguenza cadono nel vuoto le censure della ricorrente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse. 3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorché il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un

matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4. 4.1. Come accennato in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 24 giugno 2003 per vivere insieme al marito cittadino elvetico. Il 20 maggio 2005 RI 1 ha dichiarato alla Polizia cantonale di essersi separata dal marito il 1° febbraio 2005 per trasferirsi a V\_\_\_\_\_ a causa delle difficoltà finanziarie di quest'ultimo, oberato da debiti e soggetto a pignoramento dello stipendio. Ella ha inoltre soggiunto (pag. 2): "Visto i problemi finanziari del \_\_\_\_\_, non sono ottimista per un nostro ricongiungimento sotto un unico tetto. Lui mi dice che solo con un 6 al lotto il tutto potrebbe essere liquidato. Di sicuro non vi sarà un ricongiungimento in tempi brevi. Io mi reco a G\_\_\_\_\_ presso l'appartamento del \_\_\_\_\_ ca. una volta alla settimana per fargli le pulizie. Ci sentiamo giornalmente al telefono. Voglio dire che la nostra relazione sentimentale si è un po' raffreddata a causa della nostra separazione fisica, ossia che io abito da una parte e lui abita da un'altra". La versione dell'insorgente è stata sostanzialmente confermata dal marito, analogamente interrogato il 20 maggio 2005 dalla polizia in merito alla sua situazione matrimoniale (v. verbale di \_\_\_\_\_, agli atti).

4.2. Considerato che l'interessata viveva separata dal marito da oltre quattro mesi e aveva escluso entro tempi brevi una riconciliazione con il consorte, a ragione il 21 giugno 2005 il dipartimento ha ritenuto che RI 1 invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio matrimonio al fine di ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Il fatto inoltre che la disunione sarebbe imputabile al marito perché oberato da debiti è ininfluenza ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). La ricorrente sostiene invero di avere ripreso la vita in comune nel corso del mese di giugno del 2005. A sostegno della sua tesi richiama le dichiarazioni prodotte dinanzi al Consiglio di Stato rilasciate da suo marito il 30 giugno e 26 agosto 2005 (doc. D e E) e dal responsabile della ditta presso cui entrambi i coniugi \_\_\_\_\_ attualmente lavorano (doc. F, datato 25 agosto 2005). Sennonché, l'insorgente sembra dimenticare che la successiva istruttoria esperita dal Governo ha permesso di confermare le conclusioni cui è giunto il dipartimento. Interrogata nuovamente dalla Polizia cantonale il 2 dicembre 2002, RI 1 ha affermato infatti di avere vissuto con il marito solo da luglio a settembre 2005 per poi separarsi nuovamente. Sollecitata dall'agente interrogante in merito al suo soggiorno a V\_\_\_\_\_, ella ha inoltre precisato (ad R12, pag. 3): "(...) Voglio comunque dire che sono uscita dall'appartamento nel mese di giugno-luglio 2005 ed ho cambiato domicilio portandolo nuovamente a G\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ con mio marito. Con lui sono rimasta presso l'appartamento ma circa 1.5 mese fa abbiamo litigato e la relazione ha cominciato ad avere dei problemi. Dopo quel periodo io mi reco a G\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ solo per prendere i vestiti ed a pulire l'appartamento e qualche volta rimango là a dormire. Per il resto dormo da amici a L\_\_\_\_\_ e G\_\_\_\_\_. Se la giurista ne riterrà il caso le darò le informazioni concernente queste persone. Alla precisa domanda se ho un'altra relazione sentimentale con un altro uomo mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Interrogato lo stesso giorno, il marito della

ricorrente ha dal canto suo dichiarato (pag. 4): "D16: Quindi, signor \_\_\_\_\_, sua moglie \_\_\_\_\_ vive tutti i giorni con lei in via \_\_\_\_\_ a G \_\_\_\_\_? R16: Non esattamente. Siamo sposati e domiciliati entrambi a G \_\_\_\_\_. Io vivo regolarmente nell'appartamento di via \_\_\_\_\_, per contro mia moglie vi risiede solo saltuariamente, una o al massimo due volte la settimana. D17: Dove vive sua moglie quando non sta con lei? R17: Presumo a V \_\_\_\_\_, da quello che ne so io. D18: Signor \_\_\_\_\_, a noi della polizia risulta che sua moglie non abita più a V \_\_\_\_\_ dal 07.2005 e non riceve la posta. Cosa mi può dire in merito? R18: Non so cosa dire. Io sapevo che stava a V \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, non mi risultano altri indirizzi (...)" . Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura e della durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per ritenere che i coniugi \_\_\_\_\_ hanno da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esiste solo sulla carta. Il fatto che la ricorrente non risieda stabilmente presso l'appartamento coniugale è peraltro stato confermato dalla custode del palazzo di via \_\_\_\_\_ e accertato dal sopralluogo nei locali effettuato dalla polizia in presenza dei coniugi \_\_\_\_\_ (v. rapporto d'esecuzione 2 dicembre 2005). In questo senso, non sono certo le saltuarie visite che l'insorgente farebbe al marito che permettono di ritenere che i coniugi \_\_\_\_\_ ricomporranno la comunione coniugale non appena il marito della ricorrente avrà sanato i suoi debiti. Del resto la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla situazione finanziaria del marito. Tanto più che non è la prima volta che i coniugi \_\_\_\_\_ non vivono in comunione domestica. 4.3. Risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. 5. RI 1 risiede regolarmente da circa due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari nella Repubblica Dominicana, dove viveva e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento. 6. Avuto riguardo di tutto quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati

## **E. 2**

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente

Il segretario